

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2142

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRICCOLA, FARAGUTI, RUBBI EMILIO, AZZARO, MANFREDI MANFREDO, FERRARI SILVESTRO, NAPOLI**

*Presentata il 26 novembre 1980*

Nuove norme sulle deduzioni fiscali a favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuino oblazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi sismici del novembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grande calamità che si è abbattuta sul nostro paese in questi giorni deve impegnare ogni cittadino a contribuire, secondo le proprie condizioni sociali, all'assistenza immediata delle popolazioni colpite ed alla ricostruzione dei paesi distrutti.

Al fine di coordinare tutte le risorse finanziarie a favore di dette popolazioni, evitando ogni dispersione di mezzi, come viene solitamente fatto attraverso varie sottoscrizioni, e di incrementare il senso di solidarietà di tutti gli italiani si ritie-

ne opportuno creare un fondo presso il Ministero del tesoro per la raccolta di tutte le oblazioni introducendo il nuovo concetto della deduzione fiscale.

Le minori entrate al Ministero delle finanze sulle dichiarazioni dei redditi 1980-1981 sono largamente compensate dalle somme che lo Stato ha a disposizione per gli interventi straordinari per le popolazioni colpite. Infatti si può mediamente calcolare in un 40 per cento la perdita dello Stato sulle somme raccolte.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

In deroga alle vigenti disposizioni, le persone fisiche e giuridiche soggette all'obbligo della dichiarazione dei redditi, a norma delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono dedurre dal reddito complessivo, per i redditi posseduti negli anni 1980 e 1981 le oblazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi sismici del novembre 1980.

La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente versi le somme in un apposito conto corrente infruttifero da istituirsi presso il Ministero del tesoro e con le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Il contribuente è comunque tenuto, nella dichiarazione annuale dei redditi, ad allegare alla stessa una attestazione rilasciata dal Ministero del tesoro e dalla quale risulti il versamento effettuato.

## ART. 2.

Il Ministro del tesoro utilizza il fondo per l'assistenza ed il soccorso delle popolazioni colpite e per la copertura di provvedimenti legislativi concernenti la ricostruzione delle zone dichiarate terremotate da leggi o decreti.